PATRIARCATO DI VENEZIA
PARROCCHIA SAN MICHELE ARCANGELO – QUARTO D'ALTINO

CELEBRAZIONE DELLA CRESIMA

DICHIARAZIONE PER L'AMMISSIONE ALLA FUNZIONE DI PADRINI

Avendo ricevuto la designazione alle funzioni di padrino/madrina di:

GENERALITA' DEL CRESIMANDO

Cognome e nome .....

Luogo di nascita .....data .....

E letti i principi e le norme riportati sul retro, io

GENERALITA'__ DEL PADRINO / MADRINA
__ TESTIMONE (vedi retro)

Cognome e nome .....

Luogo di nascita .....data .....

Nome Parrocchia ..... Località .....

PER PADRINO/MADRINA: DICHIARO

1) di assumere liberamente le funzioni di padrino/madrina, con retta intenzione, impegnandomi fedelmente ai compiti ad esse conseguenti;
2) di essere cattolico e di aver ricevuto i Santi Sacramenti del Battesimo, della Confermazione e dell'Eucarestia;
3) di possedere i requisiti richiesti dai principi e norme per l'ammissione a detta funzione e di non trovarmi in alcuna delle condizioni che la impediscono (vedi retro)

Firma del Padrino o della Madrina

Data ....

PRINCIPI E NORME

(art. 874 e segg. Codice Diritto Canonico)

1. I genitori prima di tutti gli altri, hanno il dovere di educare i loro figli con la parola e con l'esempio nella fede e nella pratica della vita cristiana, lo stesso obbligo grava su coloro che ne fanno le veci e sui padrini/madrine.

2. Perché un fedele cristiano sia ammesso all'ufficio, è necessario che:

- Abbia compiuto il 16° anno di età,
- Sia cattolico, abbia già ricevuto i sacramenti della Cresima e dell'Eucarestia ed inoltre conduca una vita conforme alla fede e al compito che sta per assumere.
- Non aderisca a sette, nuove religioni o altri simili movimenti religiosi e a organizzazioni di qualsiasi natura vietate o incompatibili con la fede cattolica.
- Non si trovi in situazioni di irregolarità nei casi in cui non è consentita l'ammissione ai sacramenti (convivente con persona sposata o non sposata, sposato solo civilmente, divorziato risposato)

  NB: non si tratta di un giudizio di valore sulla persona, bensì di una situazione di incompatibilità di fatto che oggettivamente costituisce una non piena comunione con la legge di Dio riguardo al sacramento del matrimonio

NOTA

Il padrino/madrina della cresima è uno solo.
I genitori naturali non possono fare i padrini dei figli.
Sarebbe significativo che il padrino o madrina sia lo stesso del Battesimo, ma non necessariamente.
Non è richiesto che il padrino/madrina sia dello stesso sesso del battezzando.
Qualora non si trovassero padrini, possono essere scelti i catechisti stessi.
TESTIMONE – non padrino (persone che pur avendo i requisiti prescritti, esprimono una positiva vicinanza parentale, affettiva ed educativa)